



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Il Presidente del Tribunale dott. Gian Luca Soana;

premesso che il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 – prevede che, salve talune eccezioni, in diversi Uffici giudiziari, fra cui la sezione del giudice per le indagini preliminari ed il tribunale ordinario, *“a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale”*;

premesso, altresì, che dal 1° gennaio del 2026, sulla base della progressione temporale prevista dal suddetto decreto, l'obbligo telematico è andato a completarsi per tutte le tipologie di atti ivi previste;

considerato che, a seguito del malfunzionamento dell'applicativo - in una prima fase particolarmente rilevante - sono stati adottati, nel tempo, decreti che hanno autorizzato l'uso del documento analogico in presenza della impossibilità e/o difficoltà ad usare APP, con scadenza in ultimo al 30 giugno del 2026;

che in assenza del MAGRIF per il penale - essendone in corso la nomina per la quale si sta attendendo il parere del RID - il Presidente della sezione penale ha chiesto una proroga del provvedimento in ultimo adottato, tenuto conto degli attuali e quotidiani blocchi, malfunzionamenti e rallentamenti di APP;

Viste le delibere del CSM n. 380/2025 e del 10.12.2025 nella quale ultima si evidenzia come lo stato del sistema non consenta ancora una transizione sicura, generalizzata e in regime di esclusività;

Ritenuto di dover procedere alla chiesta proroga tenuto conto che l'applicativo APP, a mezzo del quale è previsto debbano essere effettuati redazione e deposito di atti, continua a presentare alcuni profili di difficile attuazione già riscontrati nei primi tempi di suo utilizzo (pur con importanti miglioramenti nel corso di questo primo periodo di applicazione);

che, in particolare, si verificano dei malfunzionamenti, in modo casuale e/o temporaneo, per i quali, per il buon andamento dell'ufficio e per l'efficiente funzionamento delle udienze, è necessario un provvedimento generale, non potendosi adottare ogni volta specifico decreto ex articolo 175 bis comma quattro c.p.p.;

che, inoltre, per alcuni atti, soprattutto quelli relativi all'ufficio GIP, il sistema non consente l'utilizzo di APP laddove la parte istante non abbia inserito in APP, con firma digitale, il provvedimento collegato, in relazione a problematica in corso di risoluzione;

ritenuto necessario prorogare il provvedimento in vigore sino al 30/12/26;

visti gli artt. 111-bis e 175-bis co. 4 c.p.p.;

DISPONE

che sino al 31/12/26 solo allorquando – in relazione agli atti per i quali è disposto che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica – **vi sia un problema tecnico dell'applicativo APP che ne impedisca il corretto funzionamento e lo stesso non sia di immediata soluzione, i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale sono autorizzati ad attestare tale impedimento ed a procedere alla redazione dell'atto in forma di documento analogico ed al suo deposito con modalità non telematica;** copia del relativo provvedimento sarà inserita nel fascicolo relativo al provvedimento redatto in formato analogico e depositato con modalità non telematica;

Tali atti saranno convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110, comma quarto, c.p.p.; gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p. tramite l'applicativo APP non appena possibile, anche nei giorni successivi alla redazione dell'atto, verificata l'operatività della relativa funzionalità (accedendo al fascicolo - scheda fascicolo - menù "altre azioni" presente anche nella barra delle funzioni rapide - e utilizzando la funzione "carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari") e la visibilità dell'atto agli altri soggetti abilitati (utilizzando la funzione "rapporto di visibilità" presente nella sezione documenti della scheda fascicolo - per la relativa verifica, e la funzione "comunica atto" al PM se necessario per renderlo visibile all'ufficio di Procura); solo in caso di assoluta impossibilità di procedere in tal modo (da segnalare con apposito TICKET all'assistenza tecnica a cura del cancelliere) - gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p. tramite applicativo TIAP;

- fino al **31.12.2026**, i soggetti abilitati esterni ed interni interessati a proporre riesami ed appelli reali, ex artt. 257, 322, 322 bis e 324 c.p.p., depositeranno i suddetti atti cartaceamente, a mezzo PEC o via SICP.

Invita il **Magrif penale** a relazionare, previ contatti con le Cancellerie interessate, **entro il 30 novembre 2026** sull'andamento della situazione.

Si comunichi ai magistrati, al personale di cancelleria, a tutti gli interessati e si pubblichi sul sito Internet del Tribunale.

Si trasmetta al Procuratore della Repubblica di Rieti.

Si comunichi al COA in sede ed alla Camera Penale.

Il Presidente

Dott. Gian Luca Soana



GIAN LUCA
SOANA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
17.06.2026
07:18:50
GMT+02:00